

Codice A1702A

D.D. 23 ottobre 2017, n. 1034

Rinnovo dell'Atto di Intesa con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino per l'attività di raccolta e smaltimento di animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento. Impegno di euro 70.000,00 sul cap. 114881 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017/2019.

Vista la D.G.R. n. 74-6702 del 03.08.2007 con la quale è stato approvato lo schema dell'atto di intesa tra la Regione Piemonte e la Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimenti di "Patologia Animale" e "Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia" (adesso Dipartimento di Scienze Veterinarie) dell'Università degli Studi di Torino, per la razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento;

atteso che il provvedimento di cui al punto precedente prevede la partecipazione dei seguenti Enti:

- Dipartimento di Patologia Animale (adesso Dipartimento di Scienze Veterinarie) della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino;
- Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia (adesso Dipartimento di Scienze Veterinarie) della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino;
- Regione Piemonte attraverso l'azione coordinata degli Uffici della Direzione A17000, Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura;

vista la determinazione dirigenziale n. 536 del 17.06.2014 con la quale è stato rinnovato l'atto di Intesa per un periodo triennale, per un costo complessivo di 114.000,00 euro e con scadenza il 20.06.2017, per la prosecuzione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento;

vista la nota prot. n. 19280/A1702A del 11 maggio 2017 del Dipartimento di Scienze Veterinarie pervenuta in data 15 maggio 2017, agli atti del Settore, nella quale, in allegato, viene trasmessa la relazione finale delle attività svolte durante i tre anni inerente la razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, con l'analisi dei risultati raggiunti nel triennio, in relazione alla quantità e alle specie degli animali ritirati e all'attività tecnico scientifica di monitoraggio sanitario;

verificato che il citato Dipartimento ha adempiuto agli obblighi previsti nell'Atto di Intesa e che il progetto di studio e le attività connesse consentono al Settore di adempiere in maniera puntuale ed esaustiva agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria, nazionale in materia faunistica-ambientale;

atteso che l'Atto di Intesa, all'articolo 7 (rifianziamento) prevede che: "La Regione Piemonte, al fine di consentire la prosecuzione dell'intesa potrà, alla sua naturale scadenza, dopo aver valutato l'efficacia dei risultati e in relazione alle disponibilità di bilancio, rifinanziare con appositi stanziamenti l'attività dei contraenti Dipartimenti di "Patologia Animale" e "Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia" (adesso entrambi Dipartimento di Scienze Veterinarie) della Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Torino nei modi previsti dal presente atto;

vista le comunicazioni prot. n. 7.20.50,4/2016A e prot. n. 35170/A1702A del 16.06.2017 e del 27.09.2017 della Direzione regionale Agricoltura - Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura -, con le quali si chiede al Dipartimento di Scienze Veterinarie:

- la disponibilità al rinnovo e alla prosecuzione dell'Atto di Intesa, visti i risultati positivi conseguiti, sia in relazione alla quantità e alle specie degli animali ritirati che all'attività tecnico scientifica di monitoraggio sanitario;
- di rimodulare la spesa complessiva per il biennio nel seguente modo:
40.000,00, fuori campo IVA, (20.000,00 annui) quale rimborso spesa, più una spesa variabile in base al numero dei capi conferiti al Dipartimento così articolato:
 - da 0 a 1000 capi conferiti annualmente euro 5.000,00 annui;
 - sino a 2000 capi conferiti annualmente euro 10.000,00 annui;
 - oltre 2000 capi annui conferiti annualmente euro 15.000,00 annui;
- di ridurre la durata dell'Atto di Intesa da tre anni a due anni;

visto l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie del 20 luglio 2017, agli atti del Settore, con il quale si conferma la disponibilità al rinnovo dell'Atto di intesa e la rimodulazione della spesa complessiva come soprariportato;

vista la successiva nota del 06.10.2017 del Dipartimento di Scienze Veterinarie, agli atti del Settore, che approva la modifica della durata dell'Atto di intesa da tre anni a due anni;

ritenuto di approvare lo schema dell'Atto di Intesa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di euro 70.000,00, fuori campo IVA;

ritenuto, pertanto:

- di rinnovare l'Atto di intesa con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino;
- di impegnare la somma di € 70.000 sugli stanziamenti del competente capitolo di spesa 114881 (Missione 16 - Programma 2) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017/2019 a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino (c.f. 80088230018), per la razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento;

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofag: 04.2

Trans. Unione Eur.3

Ricorrente: 3

Perimetro sanitario:3;

appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale:

- Impegno di euro 70.000,00
- Importo esigibile nel corso dell'anno 2018 € 35.000,00
- Importo esigibile nel corso dell'anno 2019 € 35.000,00

visto il D.lgs 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge del 05/05/2009, n. 42";

vista la Legge regionale del 14/04/2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

preso atto della comunicazione prot. n. 18999/A17000 del 12/05/2017 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ad adottare atti d'impegno a valere sulle annualità 2017-2018-2019 nei limiti indicati nella “disponibilità ad impegnare”;

visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.”;

in conformità con quanto previsto all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, è stato assegnato all'attività in oggetto il CUP G17H03000130001;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Regolamento 1774/2002/CE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano);

vista la L.11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la L.r. 14 aprile 2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

Vista la D.G.R. n. 74-6702 del 03.08.2007;

vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000;

in conformità con quanto previsto all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia, è stato assegnato all’attività in oggetto il CUP G17H03000130001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di procedere al rinnovo dell’Atto di Intesa per un periodo biennale, per un costo complessivo massimo di 70.000,00 euro, fuori campo IVA, per la prosecuzione delle attività relative alla razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento;

- di approvare lo schema dell’Atto di Intesa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare la somma di € 70.000 sugli stanziamenti del competente capitolo di spesa 114881 (Missione 16 - Programma 2) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017/2019 a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino (c.f. 80088230018), per la razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, nel seguente modo:

euro 35.000,00 sul capitolo di spesa 114881/2018

euro 35.000,00 sul capitolo di spesa 114881/2019

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofag: 04.2

Trans. Unione Eur.3

Ricorrente: 3

Perimetro sanitario:3

Alla liquidazione delle somme si provvederà a seguito della presentazione, da parte del Dipartimento, di idoneo documento fiscale, secondo le modalità indicate nell’articolo 6 dell’Atto di intesa.

Al pagamento della spesa, si provvederà entro i termini concordati e sottoscritti con il Dipartimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 e s.m.i., la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: Dipartimento di Scienze Veterinarie;

C.F.: 80088230018;

Importo: 70.000,00 euro;

Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Balocco;

Modalità per l'individuazione del beneficiario: Atto di Intesa tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Il Dirigente del Settore

Dott. Paolo BALOCCO

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ATTO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI SELVATICI MORTI O OGGETTO DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO.

PREMESSO CHE

- In data 20 giugno 2014, tra gli Enti firmatari, è stato rinnovato l'atto di intesa in titolo per la durata di anni tre con scadenza il 20 giugno 2017.
- L'art. 7 dell'atto di intesa prescrive che: "La Regione Piemonte, al fine di consentire la prosecuzione dell'intesa potrà, alla sua naturale scadenza, dopo aver valutato l'efficacia dei risultati e in relazione alle disponibilità di bilancio, rifinanziare con appositi stanziamenti l'attività del contraente Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino nei modi previsti dal presente atto."
- Le parti firmatarie hanno espresso il consenso al rinnovo dell'Atto di Intesa sopra indicata secondo quanto di seguito stabilito;

Tra:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal dott. Paolo BALOCCO, Responsabile del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione Regionale n. A17000 Agricoltura, domiciliato ai fini del presente Atto di Intesa presso la sede regionale in Torino – Corso Stati Uniti, 21;

E

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018) – rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. GIOVANNI RE domiciliato, ai fini del presente Atto di Intesa presso la sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino – Via Leonardo da Vinci 44 – Grugliasco (TO);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Sono oggetto del presente atto di intesa:

- a. la rimodulazione del rapporto tra Regione, con il concorso delle Province, e del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, al fine di

razionalizzare ed integrare le attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento ma non destinabili al consumo alimentare, al fine di favorire e promuovere attività didattiche, di studio e di ricerca in campo veterinario ed ambientale.

Articolo 2

(Finalità dell'atto di intesa)

L'atto di intesa viene costituito per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- assicurare la raccolta omogenea e tempestiva di animali selvatici trovati morti sul territorio regionale;
- prevedere la possibilità di conservarli temporaneamente in attrezzature frigorifere locali per ridurre il costo del trasporto verso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino e per modulare gli invii in rapporto alle necessità didattiche e di ricerca;
- migliorare, attraverso apposite indagini, le conoscenze tecniche e scientifiche sulle cause di morte della fauna selvatica, sulle sue abitudini alimentari, sulla genetica delle popolazioni;
- assicurare lo svolgimento dei previsti accertamenti di medicina legale correlati alle notizie di reato in presenza di animali abbattuti illecitamente;
- assicurare lo smaltimento delle carcasse animali o delle loro parti nel rispetto delle norme sanitarie ed ambientali;
- migliorare la sensibilità e le conoscenze degli studenti nei confronti della gestione faunistica e dell'epidemiologia veterinaria applicata alla fauna selvatica;
- favorire lo scambio di informazioni tra Università, Regione e Province per il miglioramento della gestione della fauna e del territorio.

Articolo 3

(Impegni della Regione)

La Regione si impegna a:

a) corrispondere a titolo di corrispettivo la somma complessiva di euro 40.000,00 (20.000,00 annui) quale rimborso spesa, più una spesa variabile in base al numero dei capi conferiti al Dipartimento così articolato:

- da 0 a 1000 capi conferiti annualmente euro 5.000,00 annui;
- sino a 2000 capi conferiti annualmente euro 10.000,00 annui;
- oltre 2000 capi annui conferiti annualmente euro 15.000,00 annui;

I - per le operazioni di gestione del deposito temporaneo dei selvatici;

II - per le valutazioni tecnico scientifiche oggetto del presente atto di intesa;

III - per lo smaltimento dei materiali presso uno stabilimento riconosciuto/autorizzato;

b) definire, d'intesa con le Province, un protocollo per la raccolta, il trasporto e la registrazione delle spoglie di animali selvatici presso l'Osservatorio dell'Università.

Articolo 4

(Impegni del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino)

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino si impegna a:

- a) garantire il ritiro delle spoglie dei selvatici morti, raccolti da soggetti terzi in tutti i giorni feriali, previo accordo sulle modalità di consegna al centro universitario;
- b) inviare le spoglie dei selvatici morti o loro parti presso uno stabilimento di trattamento o distruzione riconosciuto/autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) tenere una registrazione di carico/scarico dei selvatici morti conferiti da terzi o ritirati direttamente come da modello proposto dalla Regione d'intesa con le Province.
- d) rendicontare con relazione annuale l'andamento dell'attività dell'Osservatorio sia per gli aspetti relativi alla quantità ed alle specie degli animali ritirati ed avviati alla distruzione sia per l'attività tecnico scientifica di monitoraggio sanitario svolta ed i risultati raggiunti;
- e) preparare e presentare l'Editing finale, che analizzi i risultati raggiunti nel biennio, in relazione alla quantità e alle specie degli animali ritirati e all'attività tecnico scientifica di monitoraggio sanitario. Tale documento verrà inserito nel sito istituzionale della Regione Piemonte.

Articolo 5

(Durata)

Il presente atto di intesa avrà durata di 2 anni per una spesa complessiva di euro 40.000,00 (20.000,00 annui) quale rimborso spese, più una spesa variabile in base al numero dei capi conferiti al Dipartimento così articolato:

- da 0 a 1000 capi conferiti annualmente euro 5.000,00 annui;
- sino a 2000 capi conferiti annualmente euro 10.000,00 annui;
- oltre 2000 capi annui conferiti annualmente euro 15.000,00 annui;

a partire dalla stipula dello stesso. Modifiche potranno essere apportate, nel corso di validità dell'atto, previo accordo tra le parti.

Articolo 6

(Oneri e verifica di esecuzione)

La Regione Piemonte si impegna a liquidare il corrispettivo, relativo agli adempimenti di cui all'art. 4, sulla base di idoneo documento fiscale, corredato da rendicontazione dell'attività svolta nonché dalla relazione prevista all'art. 4 lett. d).

La documentazione di rendicontazione deve essere trasmessa al Settore Conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura della Direzione Regionale - Agricoltura.

Al pagamento della spesa si provvederà entro 90 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del Dipartimento, vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile.

Articolo 7

(Rifinanziamento)

La Regione Piemonte, al fine di consentire la prosecuzione dell'intesa potrà, alla sua naturale scadenza, dopo aver valutato l'efficacia dei risultati e in relazione alle disponibilità di bilancio, rifinanziare con appositi stanziamenti l'attività del contraente Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino nei modi previsti dal presente atto.

Articolo 8

(Diritto di recesso)

La Regione Piemonte, in caso di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi prescritti dal presente atto di intesa, si riserva la facoltà di recedere agli impegni assunti previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni da parte del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino entro un termine prefissato dalla Regione stessa.

Articolo 9

(Foro competente)

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Torino.

Articolo 10

(Rinvio)

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto di intesa si applicano le norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Il Direttore
Prof. Giovanni Re

IL Dirigente del Settore
Dott. Paolo BALOCCO